



Numero di protocollo : AMM09/04/20.038054U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi*

Roma, 9 aprile 2020

Ill.mi Signori Avvocati

- **PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- **PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI**

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: RICHIESTA A TUTTE LE CORTI D'APPELLO DI IMMEDIATA LIQUIDAZIONE PARCELLE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E LE DIFESE D'UFFICIO

Cara Presidente, Caro Presidente,

Vi trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa in prosecuzione di data 2 aprile 2020, avente ad oggetto la richiesta di immediata liquidazione e pagamento dei compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali rese in favore di parti assistite ammesse al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori di ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 116 e 117 DPR 115/2002.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

**DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 13-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA IN PROSECUZIONE DEL 2 APRILE 2020**

OMISSIS

Assente il Cons. Virgintino.

Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Segretaria Cons. Capria.

OMISSIS

PUNTO 12)

DELIBERA n. 181
RICHIESTA A TUTTE LE CORTI D'APPELLO
DI IMMEDIATA LIQUIDAZIONE PARCELLE
PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E LE DIFESE D'UFFICIO

Il Consiglio Nazionale Forense

visto

il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto cura Italia"), che all'art. 83 commi 1 e 2 dispone il differimento – sino alla data del 15 aprile 2020 – di tutte le udienze già fissate con conseguente sospensione dei termini processuali;

preso atto

che le esigenze di contenimento della diffusione del Virus Covid-19 ha reso necessaria l'adozione di ulteriori misure limitative della circolazione dei cittadini che hanno di fatto impedito l'esercizio di ogni attività professionale, con importanti ricadute economiche anche sulla categoria degli avvocati, incapaci di far fronte, in assenza di reddito, ai costi necessari a mantenere l'apertura degli studi legali;

considerato

che in tutti i Fori di Italia un significativo numero di professionisti vanta crediti nei confronti dello Stato in ragione della attività prestata nell'interesse di parti assistite ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ovvero quali difensori di ufficio che abbiano esperito con esito negativo le procedure di recupero del credito ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002 o che, nella medesima veste,

abbiano difeso indagati, imputati o condannati irreperibili ai sensi dell'art. 117 DPR 115/2002;

ritenuto

che la evidente crisi economica che deriva dalla sospensione delle attività produttive e di quelle connesse all'esercizio delle professioni intellettuali debba trovare – per gli avvocati – una pronta risposta nella liquidazione, da parte dell'erario, dei compensi già maturati per le attività sopra richiamate;

rilevato

che numerosi Ordini territoriali, unitamente alle Unioni Regionali, hanno sollecitato le rispettive Autorità Giudiziarie a garantire una celere definizione delle procedure di liquidazione e di pagamento, ottenendo tuttavia solo in alcuni casi, positiva risposta;

delibera

di invitare Le Autorità Giudiziarie dei Distretti di Corte di Appello a promuovere ogni più opportuna iniziativa finalizzata a garantire la liquidazione e il pagamento dei compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali rese in favore di parti assistite ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e ai difensori di ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 116 e 117 DPR 115/2002;

di invitare il Ministro della Giustizia a stanziare le somme necessarie affinché gli Uffici territoriali possano a loro volta provvedere al pagamento immediato delle fatture già emesse e ancora inevase.

Si dichiara la immediata esecutività della su estesa delibera e si manda alla Segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 2 aprile 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

